



03945/19

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Presidente -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -

Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 08/01/2019 - CC

R.G.N. 26583/2017

Cea. 3965

Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 26583-2017 proposto da:

AQUA FANS SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
elettivamente domiciliata in :

RICHIESTA  
RECORSO  
SPESA NON  
PAGATA

- *ricorrente* -

*contro*

ANGELO, GENNARO,  
FRANCO, FALLIMENTO AQUA FANS SRL;

- *intimati* -

avverso l'ordinanza n. 23308/2016 della CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/11/2016;

h

8/15

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata dell'08/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO.

h

R.G.n.26583/2017

Ordinanza

La Corte,

Rilevato che:

Con ordinanza di questa Corte, n.23308/2016, è stato respinto il ricorso proposto da Aqua fans srl avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna depositata il 19/12/2013, dichiarativa di fallimento della società, rilevandosi, quanto all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Tribunale di Paola, che la Corte del merito aveva dato atto «che il trasferimento della sede era stato registrato presso il registro delle imprese solo dopo la notifica delle istanze di fallimento»; che quindi correttamente le notifiche di dette istanze erano avvenute presso la sede sociale risultante dal Registro delle imprese.

Ha proposto ricorso per revocazione Aqua Fans srl, sostenendo che la pronuncia impugnata è incorsa in errore percettivo, atteso che la società, costituita nel 1990 con sede legale in Scalea ed iscritta presso il Registro delle imprese di Cosenza, era stata successivamente iscritta, dopo la cancellazione dalla provincia di provenienza, presso il Registro delle imprese di Reggio Emilia l'11/6/2002; che a seguito di deliberazione dei soci, per atto pubblico notaio Scornajenchi del 25/3/2003, veniva deliberato il trasferimento della sede da Poviglio(Reggio Emilia) a Scalea; che detta delibera veniva presentata per l'iscrizione nel registro delle imprese di Cosenza il 16/4/2003, e a distanza di oltre quattro mesi dalla deliberazione, e che "oltre tre mesi dalla presentazione della presa deliberazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio di Cosenza, venivano presentate due diverse domande per dichiarazione di fallimento dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia".

La ricorrente, dopo avere richiamato giurisprudenza relativa all'errore percettivo, assume che, "a tutto voler dire, e per come ampiamente argomentato, la controversia si è sviluppata sulla inottemperanza da parte della CCIA di Cosenza circa la comunicazione, nei termini di legge, dell'avvenuto trasferimento".

Ora, per quanto non linearmente esposto in ricorso, si deve ritenere che la ricorrente faccia valere, quale errore revocatorio, l'omessa considerazione, da

parte della sentenza impugnata, del fatto che la richiesta di iscrizione al Registro delle imprese di Reggio Emilia della delibera di trasferimento della sede sociale è avvenuta prima del deposito delle istanze di fallimento.

Ciò posto, vanno richiamati i principi costantemente affermati da questa Corte in relazione alla revocazione, come di recente ribaditi nella pronuncia dell'11/1/2018, n. 442, che ha affermato che l'istanza di revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-*bis* c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod.proc.civ., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso, su cui il giudice si sia pronunciato; l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio, formatosi sulla base di una valutazione.

Ora, è di chiara evidenza l'inammissibilità della prospettazione della ricorrente ai fini della chiesta revocazione, atteso che il fatto, in tesi decisivo ed oggetto di errore percettivo, e cioè la data di presentazione al Registro delle imprese della deliberazione di cambiamento della sede, non è rilevante ai fini della decisione sulla competenza a dichiarare il fallimento, rilevando invece la data di iscrizione della deliberazione in oggetto, come correttamente ribadito nell'ordinanza impugnata, richiamando la pronuncia 11732/2006, che ha affermato che ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal

h

registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese.

Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ex art.391 bis, comma 4, cod. proc.civ.

Non v'è pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 *quater* del d.p.r. 115 del 30/5/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, in data 8 gennaio 2018

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
del 1.1.FEB.2019



Il Funzionario Giudiziario  
Giuseppina CDDG  
